



Centro Polisportivo e Culturale SAN LAZZARO

Regolamento del Consiglio Direttivo



I N D I C E

Premessa

Titolo 1. Il Consigliere

- Articolo 1. Caratteristiche e natura della carica. Conflitto di interessi.
- Articolo 2. Incompatibilità.
- Articolo 3. Impegni del Consigliere elettivo.
- Articolo 4. Sospensione dalla carica di Consigliere elettivo.

Titolo 2. Il Consiglio Direttivo

- Articolo 5. Natura, funzioni e finalità.
- Articolo 6. Composizione.
- Articolo 7. Riunioni.
- Articolo 8. Convocazione e ordine del giorno.
- Articolo 9. Validità delle sedute.
- Articolo 10. Forma e validità delle votazioni.
- Articolo 11. Verbale delle sedute.
- Articolo 12. Gruppi di lavoro.
- Articolo 13. Cooptazione di consigliere elettivo.
- Articolo 14. Decadenza del Consiglio Direttivo.

Titolo 3. Le cariche sociali.

- Articolo 15. Cariche.
- Articolo 16. Il Presidente.
- Articolo 17. Il Vice-Presidente.
- Articolo 18. Il Segretario.
- Articolo 19. Il Cassiere.



Centro Polisportivo e Culturale SAN LAZZARO

Regolamento del Consiglio Direttivo



Premessa.

Fatto salvo quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione, che qui viene integralmente richiamato, i componenti del Consiglio Direttivo adottano all'unanimità le seguenti norme comportamentali.

Titolo 1. Il Consigliere.

Articolo 1. Caratteristiche e natura della carica. Conflitto di interessi.

Il Consigliere è membro del Consiglio Direttivo ed amministratore dell'Associazione; agisce con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo principi di lealtà, correttezza e legalità, seguendo una condotta riservata e discreta sui lavori e sulle decisioni dell'Organo, perseguendo l'interesse e lo scopo sociale.

I Consiglieri si qualificano in "elettivi" (eletti dall'Assemblea degli associati) o "di diritto" (nominati dagli Enti proprietari).

Il Consigliere elettivo rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile al termine del mandato.

La carica di Consigliere non comporta l'attribuzione di alcun compenso. Ciascun Consigliere deve comunicare al Consiglio Direttivo ogni interesse, in proprio o a favore di terzi, che può derivargli dalla sua veste di amministratore, precisandone la natura e la portata; deve, di conseguenza, astenersi dalle delibere sulle quali potrebbe emergere un conflitto di interessi.

Ciascun Amministratore risponde dei danni derivanti all'Associazione dalla propria eventuale azione di omissione e altresì dei danni che siano derivati all'Associazione dall'utilizzo, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie o simili, appresi nell'esercizio del loro incarico.

Articolo 2. Incompatibilità.

La carica di Consigliere è incompatibile con quella di:

- a) membro del Parlamento e del Governo nazionale;
- b) Presidente della Provincia e di Sindaco;
- c) Consigliere Regionale, Provinciale e Comunale;
- d) membro di una Giunta Regionale, Provinciale, Comunale.

La carica di Consigliere è altresì incompatibile con un qualunque incarico direttivo assunto all'interno di un partito politico o di una organizzazione collaterale ad un partito politico.

Stante l'incompatibilità di cui sopra, il Consigliere che omette la comunicazione al Consiglio Direttivo ovvero non rinuncia alla carica politica assunta entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di insediamento, decade automaticamente dalla carica sociale acquisita.

Qualora, invece, il Consigliere intendesse rinunciare alla carica politica assunta, ne deve dare formale comunicazione al Consiglio Direttivo nel termine massimo di quindici giorni dalla data di insediamento.

Articolo 3. Impegni del Consigliere elettivo.

Il Consigliere elettivo:

- presenza alle sedute del Consiglio Direttivo, comunicando al Presidente, al Vice Presidente o al Segretario i motivi dell'eventuale impossibilità a parteciparvi;
- svolge, per la durata dell'incarico, l'attività indicata al momento della presentazione della candidatura, fatta salva la possibilità di concordare in Consiglio eventuali modifiche e/o integrazioni;
- è impegnato a proporre e a collaborare alla realizzazione di iniziative di carattere sociale, sportivo e culturale.

Articolo 4. Sospensione dalla carica di Consigliere elettivo.

Per il Consigliere elettivo che:



Centro Polisportivo e Culturale SAN LAZZARO

Regolamento del Consiglio Direttivo



- non tiene un comportamento coerente con la natura della carica;
 - nel corso dell'anno sociale, accumula più di tre assenze, anche non consecutive, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - non partecipa, senza alcuna giustificazione, ai lavori dell'Assemblea degli associati;
 - non rispetta gli impegni assunti e sottoscritti in fase di candidatura;
 - divulga all'esterno gli atti relativi all'attività del Consiglio Direttivo,
- viene demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di richiedere all'Assemblea degli associati la sospensione dalle funzioni.

Titolo 2. Il Consiglio Direttivo.

Articolo 5. Natura, funzioni e finalità.

Il Consiglio Direttivo:

- è organo di rappresentanza degli associati;
 - esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - convoca l'Assemblea degli associati;
 - delibera sull'esclusione dall'associazione;
 - valuta l'ammissibilità delle candidature alle cariche sociali;
 - delibera la sospensione dall'incarico dei consiglieri elettivi;
 - delibera la cooptazione dei consiglieri elettivi dimissionari;
 - esprime il proprio parere su ogni altra tematica ritenuta rilevante,
- secondo i criteri definiti nello Statuto, al fine di portare a compimento il suo ruolo istituzionale e perseguire lo scopo sociale.

Articolo 6. Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sedici membri "elettivi" e due consiglieri "di diritto" con piena facoltà di voto: il Parroco pro-tempore della Parrocchia degli Angeli ed il rappresentante nominato dall'Ente Diocesi di Mantova.

Articolo 7. Riunioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola:

- una volta al mese;
- ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno;
- quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri elettivi;
- quando ne venga fatta richiesta dal Collegio dei Controllori dei conti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti del collegio dei Controllori dei Conti.

Pur non essendo aperte al pubblico, alle riunioni, su specifiche questioni, possono essere espressamente invitate altre persone esterne, comunque senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche se svolte attraverso un collegamento telematico.

Articolo 8. Convocazione e ordine del giorno.

La convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno è effettuata a mezzo posta (ordinaria o elettronica) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di due giorni.

All'inizio della seduta, il singolo consigliere può proporre aggiunte all'ordine del giorno: il Consiglio valuterà se inserirle nella discussione o posticiparle alla successiva riunione.



Centro Polisportivo e Culturale SAN LAZZARO ***Regolamento del Consiglio Direttivo***



Articolo 9. Validità delle sedute.

Il Presidente assicura la disciplina della seduta, stabilisce l'ordine e le modalità di discussione, decide in merito alle questioni di carattere procedurale.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri in carica aventi diritto a parteciparvi. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un tempo massimo di trenta minuti; in caso di ulteriore mancanza del numero legale, la aggiorna.

Articolo 10. Forma e validità delle votazioni.

L'espressione del voto è, di norma, palese, e si effettua per alzata di mano. Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti le persone o qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri presenti.

Qualora il Consiglio debba deliberare con carattere di particolare urgenza e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Presidente può richiedere a ciascun membro del Consiglio Direttivo di esprimere per le vie brevi il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti alla riunione: in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esito della votazione va riportato sul verbale della riunione, indicando precisamente i voti favorevoli, i voti contrari, gli astenuti.

Articolo 11. Verbale delle sedute.

Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo è redatto dal Segretario verbalizzante in forma sintetica, in collaborazione con il Presidente.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto sui singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta e da lui stesso sintetizzata in un testo scritto da consegnare in corso di seduta al Segretario verbalizzante.

Al verbale è allegato l'ordine del giorno di convocazione della seduta. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono conservati, a cura del Segretario, in apposito raccoglitore presso la sede amministrativa dell'associazione.

Articolo 12. Gruppi di lavoro.

Per il lavoro istruttorio, di studio e di approfondimento di singole questioni, il Consiglio Direttivo può istituire opportuni gruppi temporanei di lavoro, composti eventualmente anche da persone esterne al Consiglio stesso. I gruppi di lavoro si riuniscono secondo un calendario definito tra i componenti. Le proposte istruttorie provenienti dai gruppi di lavoro devono essere discusse e votate dal Consiglio Direttivo nella sua composizione ordinaria. I gruppi di lavoro designano i componenti incaricati di stendere il testo delle relazioni sulle questioni ad essi affidate e di illustrarle al Consiglio Direttivo: in caso di divergenze sostanziali, il gruppo di lavoro può designare due relatori.

Articolo 13. Cooptazione di consigliere elettivo.

Nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri e comunque fino alla metà dei consiglieri elettivi, i consiglieri dimissionari possono essere cooptati dal Consiglio Direttivo e sostituiti o confermati con votazione dell'Assemblea in occasione della nomina dei consiglieri decaduti per fine mandato.

Tali consiglieri cooptati durano in carica quanto i consiglieri elettivi che essi hanno sostituito.



Centro Polisportivo e Culturale SAN LAZZARO

Regolamento del Consiglio Direttivo



Articolo 14. Decadenza del Consiglio Direttivo.

L'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora siano dimissionari almeno metà dei consiglieri elettivi. Il Consiglio decaduto resta in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.

Titolo 3. Le cariche sociali.

Articolo 15. Cariche.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, ogni quattro anni:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Cassiere.

In caso di intervenuta decadenza della carica, si procederà ad una nuova attribuzione.

Articolo 16. Il Presidente.

Il Presidente rappresenta ufficialmente il Consiglio Direttivo ed in particolare:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e predispone il relativo ordine del giorno;
 - b) sottoscrive assieme al Segretario i verbali delle riunioni dell'organo;
 - c) adotta tutti i provvedimenti in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - d) gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità ed i rendiconti;
 - e) tiene i contatti con il collegio dei Controllori dei conti;
 - f) gestisce il personale dipendente;
 - g) promuove e gestisce i rapporti con le istituzioni, gli enti ed in genere con tutti gli organismi che interagiscono con l'attività dell'associazione;
 - h) presenta la relazione sull'attività dell'associazione in occasione dell'annuale assemblea dei soci.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente dell'associazione, legale rappresentante della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Articolo 17. Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente:

- a) collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- b) adempie alle funzioni del Presidente su delega;
- c) rimane in carica quattro anni;
- d) sostituisce il Presidente, in caso di assenza o decadimento, fino a nuove elezioni dello stesso;
- e) sostituisce il Segretario, in caso di assenza o decadimento fino a nuove elezioni dello stesso.

Articolo 18. Il Segretario.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) registra le presenze dei consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) verifica il numero legale prima e durante le sedute;
- c) redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali delle adunanze dell'organo;
- d) rimane in carica quattro anni.

Articolo 19. Il Cassiere.

Il Cassiere ha la firma sociale, unitamente al Presidente, per l'esecuzione degli atti finanziari, ove espressamente richiesto. Il Cassiere rimane in carica quattro anni.